

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)**

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

“Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni).

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti individuati con le modalità di cui al successivo comma 2, possono essere compensati con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato

all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. »

DE PIETRO

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)**

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

«142-bis. Una somma pari a 200 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

142-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo.

142-quater. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

142-quinquies. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle PMI. I contributi hanno una misura massima dell'1% delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring. »

DE PIETRO

AS 1698

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)**

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 15, lettera a), capoverso 1 dopo le parole "si considera vettore", aggiungere le seguenti:

«e non sub-vettore ai sensi della successiva lettera e-bis) »

DE PIETRO